

(Codice interno: 403616)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1329 del 18 settembre 2019

Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nel corso dell'anno 2018 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale.

*[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Approvazione di criteri, termini, modalità di assegnazione di contributi per il pagamento delle rette, sostenute nel corso dell'anno 2018, relativamente all'inserimento di minori in unità d'offerta residenziali, di cui alle DGR n. 84/2007 e DGR n. 242/2012 ad essi dedicate, da assegnare a Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, ad Aziende ULSS e ad Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin per l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge n. 184/1983 recante "*Diritto del minore ad una famiglia*" afferma il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, delineando, nel caso in cui il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, misure di protezione quali l'affidamento familiare e ove ciò non sia possibile, l'inserimento in comunità di tipo familiare.

La Regione del Veneto con Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112*", in sostituzione di apposito Fondo destinato al funzionamento degli interventi e dei servizi e delle attività socio - assistenziali (articolo 15 della Legge Regionale 15 dicembre 1982, n. 55), ha istituito all'articolo 133, il Fondo Regionale per le Politiche Sociali individuando alla lettera i), quale criterio per la ripartizione dello stesso, il "*sostegno di iniziative a tutela dei minori*".

Alla luce di ciò è stato possibile prevedere tra le forme di intervento appartenenti a quest'ambito, l'assegnazione di contributi economici a Comuni, Aziende ULSS e Unioni di Comuni, volti a sostenere e promuovere l'erogazione di servizi sociali resi per interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie e presso strutture tutelari.

I Comuni sono per legge individuati quali titolari delle funzioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali (art. 130, Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11), degli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 23) nonché, ai sensi della normativa sia regionale che nazionale, quali Enti tenuti al pagamento della retta per i minori inseriti in strutture residenziali. L'art. 13 bis della Legge Regionale del 3 febbraio 1996, n. 5 e l'art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, sono infatti concordi nell'indicare il Comune di residenza del minore al momento del ricovero in struttura quale Ente tenuto ad assolvere "[...] *le prestazioni obbligatorie di natura sociale a favore di cittadini in stato di bisogno ed inseriti presso strutture residenziali [...]*".

A far data dall'anno 2011 (DGR n. 2043/2011), in un'ottica di potenziamento dell'affido familiare, considerato anche ai sensi della L. 184/1983, quale risorsa elettiva per il minore allontanato dalla famiglia d'origine, le risorse disponibili hanno visto l'allocazione prevalente nel sostegno di tale strumento di protezione, con ciò determinandosi una contrazione delle risorse destinate al sostegno dei Comuni tenuti al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture di accoglienza ad essi dedicate.

In virtù di quanto premesso, l'inserimento di minori in struttura e il conseguente pagamento delle rette determinano per i Comuni, in particolare per i Comuni di piccole dimensioni, un'assunzione di spesa obbligatoria e non dilazionabile, la quale incide fortemente sugli equilibri di bilancio, con il rischio concreto non solo di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ma anche di difficoltà nel rendere operativi ed efficaci gli interventi di protezione a favore di minori in situazione di difficoltà e disagio.

Alla luce di ciò, al fine di garantire un efficace sistema di protezione e tutela del minore in stato di difficoltà, con il presente provvedimento si intende prevedere l'assegnazione di contributi per le spese sostenute nell'anno 2018 per il pagamento delle rette relative all'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

A tale scopo con il presente provvedimento si dispone dunque di destinare una somma complessiva pari ad € 2.500.000,00, così costituita:

- per € 1.500.000,00 sul capitolo 102039 "*Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Interventi per l'infanzia (art. 20, L. 8/11/2000, n.328 - art. 80, c.17 L. 23/12/2000, n. 388)*", di cui al Decreto interministeriale del 26 novembre 2018, del bilancio di previsione 2019-2021;
- per € 211.400,41 sul capitolo 102039 "*Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Interventi per l'infanzia (art. 20, L. 8/11/2000, n.328 - art. 80, c.17 L. 23/12/2000, n. 388)*", del bilancio di previsione 2019-2021, derivanti dalla reiscrizione disposta con provvedimento regionale n. 1151 del 6 agosto 2019;
- per € 788.599,59 sul capitolo 103255 "*Interventi per l'assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - Trasferimenti correnti (D.P.C.M. 30/08/2016, N. 16A07193)*", del bilancio di previsione 2019-2021, somma resasi disponibile a seguito di precedente anticipazione a valere su risorse regionali.

Si propone quindi l'approvazione dei seguenti Allegati quali parti integranti del presente provvedimento:

Allegato A recante "*Disposizioni attuative e criteri per l'istruttoria e la graduatoria regionale*";

Allegato B recante "*Dichiarazione delle spese sostenute dal Comune per l'accoglienza di minori in comunità a carattere residenziale. Anno 2018.*";

Allegato C recante "*Dichiarazione delle spese sostenute dall'Azienda ULSS/Unione di Comuni per l'accoglienza di minori in Comunità a carattere residenziale. Anno 2018.*";

Allegato D recante "*Popolazione residente al 01 gennaio 2018 - Fonte Demo ISTAT*".

Ciò premesso, si incarica quindi il Direttore della Direzione Servizi Sociali a provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente, compreso l'impegno di spesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Vista la L. n. 184/1983;
- Visto il D.P.R. n. 616/1977;
- Vista la L. n. 328/2000;
- Vista la L.R. n. 5/1996;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Vista la L.R. n. 22/2002
- Vista la DGR n. 84/2007;
- Vista la DGR n. 569/2008;
- Vista la DGR n. 2416/2008;
- Vista la DGR n. 242/2012;
- Visto il Decreto interministeriale del 26 novembre 2018;
- Vista la DGR n. 1151 del 6 agosto 2019;

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di individuare, nello stanziamento esplicitato al successivo punto 3., le risorse da assegnare al fine di garantire un efficace sistema di protezione e tutela del minore in stato di difficoltà, a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale;
3. di determinare in € 2.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della struttura competente disponendo la copertura finanziaria a carico delle risorse così individuate:

- ◆ per € 1.500.000,00 sul capitolo 102039 "*Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Interventi per l'infanzia (art. 20, L. 8/11/2000, n.328 - art. 80, c.17 L. 23/12/2000, n. 388)*", di cui al Decreto interministeriale del 26 novembre 2018, del bilancio di previsione 2019-2021;
 - ◆ per € 211.400,41 sul capitolo 102039 "*Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Interventi per l'infanzia (art. 20, L. 8/11/2000, n.328 - art. 80, c.17 L. 23/12/2000, n. 388)*", del bilancio di previsione 2019-2021, derivanti dalla reiscrizione disposta con provvedimento regionale n. 1151 del 6 agosto 2019;
 - ◆ per € 788.599,59 sul capitolo 103255 "*Interventi per l'assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - Trasferimenti correnti (D.P.C.M. 30/08/2016, N. 16A07193)*", del bilancio di previsione 2019-2021, somma resasi disponibile a seguito di precedente anticipazione a valere su risorse regionali;
4. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, recante "*Disposizioni attuative e criteri per l'istruttoria e la graduatoria regionale.*";
 5. di approvare l'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, recante "*Dichiarazione delle spese sostenute dal Comune per l'accoglienza di minori in comunità a carattere residenziale. Anno 2018.*";
 6. di approvare l'**Allegato C**, parte integrante del presente provvedimento recante "*Dichiarazione delle spese sostenute dall'Azienda ULSS/Unione di Comuni per l'accoglienza di minori in Comunità a carattere residenziale. Anno 2018.*";
 7. di approvare l'**Allegato D**, parte integrante del presente provvedimento recante "*Popolazione residente al 01 gennaio 2018 - Fonte Demo ISTAT*";
 8. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali a provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente, compreso l'impegno di spesa;
 9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
 10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
 11. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
 12. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1329 del 18 settembre 2019

pag. 1 di 4

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E CRITERI PER L'ISTRUTTORIA E LA GRADUATORIA REGIONALE

Contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale.

Contesto

Tutela minorile: interventi a favore di minori in situazione di disagio e inserimento presso strutture di accoglienza.

Obiettivo

Assegnazione di contributi a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, (dati Demo ISTAT al 01/01/2018, Allegato D) per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'inserimento di minori in unità d'offerta residenziali ad essi dedicate.
A tal fine è stato disposto un fondo di € 2.500.000,00.

Ambito di intervento

Gli inserimenti consensuali e/o giudiziali in strutture di accoglienza per minori, con ciò intendendosi le unità d'offerta di natura sociale e socio-sanitaria, di cui alla DGR n. 84/2007 e alla DGR n. 242/2012, che qui si riportano:

Unità d'offerta sociali

- comunità educativa per minori;
- comunità educativa per minori con pronta accoglienza;
- comunità educativa mamma-bambino;
- comunità familiare;

Unità d'offerta socio-sanitarie

- comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti (C.E.R.).

Sono escluse dal contributo le spese sostenute per l'inserimento in unità d'offerta di natura sociale o socio-sanitaria **operanti a ciclo diurno**.

Requisiti per l'ammissibilità

Le domande di contributo, di cui agli Allegati B e C alla presente Deliberazione, possono essere presentate solo ed esclusivamente da Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, da Aziende ULSS e da Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

La popolazione residente in ciascun Comune risulta quella pubblicata sul sito Demo ISTAT al 01/01/2018 e riportata all'allegato D della presente Deliberazione.



0b554ac7



ALLEGATO A DGR nr. 1329 del 18 settembre 2019

pag. 2 di 4

Le domande di contributo di cui all'Allegato B devono essere approvate con Deliberazione di Giunta Comunale; le domande di contributo di cui all'Allegato C, con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS o dell'Unione di Comuni, alle quali andranno poi allegate, quali parti integranti.

I Comuni derivati dalle fusioni del 2019 che intendano partecipare devono presentare un'unica domanda specificando i dati relativi ad ogni singolo Comune.

Le domande di contributo devono riferirsi ad accoglienze residenziali di tipo sociale o sociosanitario, come sopra specificate, in possesso di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ex L.R. n. 22/2002, in corso di validità al momento dell'inserimento così come alla presentazione della domanda.

Spese ammesse a contributo

Sono ammesse a contributo le spese sostenute nell'anno 2018 direttamente dalle Amministrazioni per l'inserimento in comunità di minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, a prescindere dalla data di inserimento del minore nella comunità.

Sono inoltre ammesse le spese sostenute per le rette di minori di 6 anni se accolti presso "comunità familiari" ai sensi della Legge n. 184/1983 e della DGR n. 2416/2008;

Le spese sostenute per le rette di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni sono ammesse solo in presenza di "proseguo amministrativo" rilasciato dal Tribunale per i minorenni che dichiara la necessità di proseguire il progetto educativo già in atto (prolungamento dell'intervento di tutela del minore oltre la maggiore età).

Le spese sono da intendersi comprensive di IVA.

L'importo oggetto di contributo andrà calcolato al netto di contributi di altra natura finalizzati a sostenere la spesa, come eventuali recuperi effettuati sulla famiglia di origine o sull'eventuale reddito del minore o del giovane.

Per gli inserimenti in comunità educativa mamma – bambino viene riconosciuta la sola quota parte sociale relativa al minore.

Per gli inserimenti in comunità educativa riabilitativa (C.E.R.) viene riconosciuta la sola quota sociale.

Modalità di finanziamento

L'assegnazione del finanziamento avverrà secondo il seguente criterio:

Popolazione inferiore a 3.000 abitanti	100% della spesa sostenuta
Popolazione compresa tra 3.001 e 8.000 abitanti	75% della spesa sostenuta
Popolazione compresa tra 8.001 e 15.000 abitanti	66% della spesa sostenuta
Popolazione compresa tra 15.001 e 20.000 abitanti	50% della spesa sostenuta.

Per i Comuni derivati dalle fusioni del 2019 la popolazione è quella dei singoli Comuni.



0b554ac7

